

Numero d'incarto: 12.2021.18
Data decisione, 08.10.2021, IICCA
Autorità:
Ricorso: TF 4A_577/2021

BANCA
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO

Titolo: Banca - contratto di consiglio agli investimenti - responsabilità

Incarto n. 12.2021.18	Lugano 8 ottobre 2021/jh	In nome della Repubblica e Cantone Ticino
--------------------------	-----------------------------	---

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani

vicecancelliere: Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.141 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2 luglio 2012 da

AP 1
patrocinato dall' PA 1

contro

AO 1
patrocinata dall' PA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'125.- oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2006, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE n. _____ 18 del

Betriebungsamt Zürich 1 e la trasmissione di tutte le informazioni, i dati, i profili raccolti sulla sua persona con il permesso di eventualmente correggerli;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con decisione 23 dicembre 2020 ha respinto;

appellante l'attore con atto d'appello 3 febbraio 2021, con cui ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e, in via subordinata, la riforma del dispositivo n. 2 con riduzione delle spese ripetibili da fr. 12'000.- a fr. 2'000.-, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 15 marzo 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. In data 11 giugno 2001 AP 1 ha aperto un conto/deposito privato presso AO 1, cui è stato assegnato il n. _____-7. Sulla relativa domanda il cliente, nato il 26 luglio 1936, ha indicato di essere coniugato e pensionato. Il 23 agosto seguente egli ha conferito procura su tale relazione bancaria alla moglie B _____ e al figlio S _____.

Il 3 luglio 2006 S _____ ha sottoscritto un ordine di acquisto dal suddetto conto del padre del titolo 2 3/8 (ossia 2.375%) E _____ N _____ S _____ F _____ per fr. 50'000.- e del titolo 1.50% A _____ pure per fr. 50'000.-.

Il 24 gennaio 2007 AP 1 e S _____ hanno poi aperto, sempre presso AO 1, un conto e deposito cointestato (_____-6) con diritto di firma individuale ciascuno, sul quale sono stati trasferiti gli averi, compresi i menzionati titoli, detenuti sul conto n. _____-7, che è invece stato estinto il giorno stesso.

Con scritto 3 ottobre 2008 S _____ ha comunicato alla convenuta di essere venuto a conoscenza della situazione catastrofica del titolo S _____ ("deposito obbligazionario") sollevando critiche in merito al fatto che era stato loro consigliato invece di pensare a qualche prodotto analogo di Paesi quali Austria o Francia, ma soprattutto contestando il fatto che nei mesi precedenti nessuno della banca, nonostante gli incontri a più riprese con il loro consulente, li avesse messi al corrente delle difficoltà insorte, in modo da poter valutare tempestivamente il da farsi e limitare le perdite. La banca ha subito reagito contestando le critiche mosse e confermando la bontà del prodotto finanziario al momento in cui era stato consigliato, rispettivamente evidenziando come il corso dell'obbligazione a metà settembre di

quell'anno fosse ancora dell'80%, quindi più elevato di quanto non lo fosse stato nel precedente mese di aprile-maggio (62%).

A ottobre 2008 è stata avviata nei confronti della società emittente dell'obbligazione omonima S _____ F _____. una procedura fallimentare, essendo essa stata travolta dalla crisi dei *sub prime mortgage*, dopo che non era stata in grado di far fronte a *margin calls* formulati a settembre a causa di mancanza di liquidità (sulla vicenda vedi <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0143-judgment.pdf>).

Con nuovo scritto 30 gennaio 2009, S _____, richiamandosi al fallimento di S _____ F _____. e al radicale deprezzamento dell'obbligazione, ha chiesto alla banca la restituzione integrale del prezzo pagato, ossia fr. 50'000.-, sostenendo che l'aver consigliato un prodotto che, dopo brevissimo tempo, aveva già perso tra il 15% e il 45% del suo valore, senza essere mai stato informato durante un intero anno dei rischi subentrati nonostante vari articoli comparsi in rete facessero suonare campanelli d'allarme, sommato al fatto che il denaro usato era il frutto di una vita di sacrifici e era destinato a investimenti che garantissero una sicurezza sociale per la sua famiglia, rendesse evidente come egli fosse stato tratto in inganno e si trovasse in una situazione sussumibile all'art. 24 CO. Inoltre, con la medesima missiva, ha preteso la trasmissione di tutta la documentazione relativa all'apertura del conto, in particolare il profilo cliente e i prospetti di vendita mostratigli al momento della proposta del titolo S _____. AO 1 ha risposto il 13 febbraio 2009 negando ogni responsabilità, rifiutando la consegna del profilo di rischio in quanto documento interno e sostenendo che, trattandosi di un'obbligazione, non disponeva dei prospetti di vendita, nonché respingendo ogni richiesta di risarcimento (posizioni ribadite anche con lettera 9 novembre 2009).

B. Previo ottenimento dell'autorizzazione ad agire, con petizione 2 luglio 2012, AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di complessivi fr. 50'125.- oltre interessi del 5% dal 1. giugno 2006 e accessori, nonché la condanna a trasmettergli tutte le informazioni, i dati, i profili raccolti sulla sua persona e sui suoi affari ed eventualmente a permettergli di correggerli.

In sostanza, l'attore ha rimproverato a AO 1 di avergli consigliato un prodotto inadatto al suo profilo di rischio, ritenuto che egli, pensionato a quel tempo sessantaseienne, non aveva una formazione scolastica superiore alla scuola dell'obbligo, che in precedenza, in banca, non aveva mai operato essendo i suoi averi sempre stati collocati su un semplice libretto di risparmio, e che proprio per questo la sua chiara intenzione era quella di procedere a investimenti con una sicurezza pari a quest'ultimo. Ciononostante la banca avrebbe "*infilato nei risparmi dell'attore una quantità sproporzionata (fr. 50'000.- su un totale di fr. 150'000.-) di un prodotto finanziario pericolosissimo basato totalmente su strumenti derivati: obbligazioni della S _____ F _____*

_____ , cioè una SIV (structured investment vehicle)”. Il consulente, conscio del suo profilo di rischio minimo, lo avrebbe indotto a sottoscrivere l'ordine di acquisto senza spiegargli alcunché, senza informarlo dei pericoli del prodotto, adatto solo a clienti istituzionali, spinto dalle pressioni che AO 1 faceva e fa sui suoi consulenti per raggiungere gli obiettivi di redditività (dell'istituto), al punto d'aver compilato il profilo di rischio con un “profilo moderato” all'insaputa del cliente. La banca avrebbe agito in malafede, come comproverebbe il fatto che già nel novembre 2007 avrebbe, onde contenere i danni, venduto tutte le obbligazioni S_____ da essa detenute. Avendo quindi violato i suoi obblighi di diligenza e i suoi doveri derivanti dal contratto di mandato, la convenuta era tenuta all'indennizzo completo della somma investita e andata persa. Il contratto d'acquisto delle obbligazioni S_____, infine, avrebbe dovuto essere dichiarato nullo anche perché viziato da errore essenziale e dolo.

- C. Con risposta 2 ottobre 2012 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l'integrale reiezione. Essa, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore, ha contestato integralmente le accuse mosse da controparte, sostenendo che a prendere tutte le decisioni di investimento non era AP 1, bensì il figlio S_____, al beneficio di una procura illimitata sul suo conto, la cui esperienza, le cui conoscenze in ambito finanziario e il cui agire quale rappresentante andavano integralmente ascritte al rappresentato. Essa ha pure negato che si trattasse di prodotti strutturati, bensì di comunissime obbligazioni emesse da S_____ F_____ e quotate alla borsa svizzera (SWX Swiss Exchange), che potevano essere considerate un investimento tradizionale con un profilo di rischio basso, adatto a un cliente con bassa propensione al rischio. La convenuta non aveva alcun obbligo di sorvegliare il portafoglio dell'attore, visto il tipo di contratto che li legava: di base il cosiddetto “*execution only*” - che prevede che l'istituto di credito si limiti a dare seguito agli ordini del cliente - e, per quanto riguarda la formulazione delle proposte di obbligazioni, un contratto di consulenza agli investimenti istantaneo. Inoltre il crollo del titolo a fine settembre 2008 e il successivo fallimento della società emittente non potevano essere previsti da AO 1, né lo erano stati. A questo andava poi aggiunto, per la convenuta, che all'attore veniva regolarmente inviata la corrispondenza bancaria, di modo che era costantemente informato sull'evoluzione del suo portafoglio e sui valori di ogni singola posizione. A suo dire, poi, controparte non aveva artatamente menzionato nel suo allegato il fatto che dell'investimento, in ogni modo, aveva potuto recuperare fr. 4'882.60, sicché la perdita non era stata del 100% ma del 90%. Sulla questione del profilo di rischio del cliente ha puntualizzato che esso era stato indicato come “basso” per la relazione n. _____-7 e poi modificato in “moderato” all'apertura di quella cointestata con S_____. Inoltre ha contestato che il consulente G_____ P_____ fosse stato spinto dalla banca a vendere quelle obbligazioni: egli aveva agito rispondendo a una richiesta di S_____ sottoponendogli una quindicina di obbligazioni con rating AAA e quest'ultimo aveva scelto fra esse le citate

due perché preferiva quelle con scadenza relativamente breve ma con buon rendimento.

Inoltre, ha sottolineato, il consulente aveva fornito a S _____, in occasione dell'investimento contestato, un'informazione veritiera e completa (*rating*, settore di attività della società emittente, scadenza, tasso d'interesse, corso). Infine ha evidenziato come il rischio purtroppo realizzatosi, quello di insolvenza della società emittente, era un rischio usuale e tipico, per il quale non esisteva un obbligo specifico di informazione.

D. Le antitetiche posizioni delle parti sono state ulteriormente ribadite in occasione dell'udienza di prime arringhe del 22 maggio 2013.

E. Dopo l'esperimento dell'istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione 23 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 6'800.- (comprendenti fr. 4'000.- di costi peritali), a carico dell'attore, pure condannato a versare alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili.

In sintesi, oltre a confermare la legittimazione attiva di AP 1, egli ha accertato l'inesistenza di un contratto di gestione patrimoniale e precisato che una relazione consistente in un semplice conto bancario con deposito titoli e (a favore del solo S _____) linea di credito, comportavano per l'istituto finanziario unicamente l'onere di custodia e amministrazione corrente: la banca non era tenuta alla salvaguardia generale degli interessi del cliente, né soggiaceva a un dovere d'informazione tanto a riguardo degli ordini impartiti da questi, quanto in merito all'evoluzione probabile degli investimenti scelti e delle misure da adottare per evitare i rischi, a eccezione dei casi in cui essa avrebbe dovuto rendersi conto che il cliente non avvertiva il rischio dell'investimento a cui si stava accostando.

Il Pretore aggiunto ha pure assodato che S _____ si sia determinato ad acquistare le obbligazioni S _____ seguendo le raccomandazioni della convenuta, sicché tra AP 1 e S _____ e AO 1 sono stati conclusi, tacitamente, dei puntuali contratti di consulenza agli investimenti ogniqualvolta S _____ contattava la banca per deciderne di nuovi. Per contro, non vi è prova che la consulenza avesse carattere di durata e che tra le parti vi fossero regolari e continuativi contratti. Pure accertato è stato che S _____ aveva indicato al consulente che i

fr. 150'000.- sul conto in questione erano solo una parte del patrimonio del padre, che aveva relazioni anche presso altre banche per complessivi fr. 1'000'000.-, e che dal richiamo delle tassazioni era poi invece risultato che AP 1, in realtà, non possedeva il patrimonio millantato. Fatto, quest'ultimo, tuttavia ininfluenza per il giudizio, dovendosi e potendosi AO 1 fidare di quanto dichiarato dal cliente.

In merito alla vendita del prodotto S _____ il primo giudice ha appurato che il consulente aveva spiegato a S _____, che comunque aveva vantato esperienza con i prodotti obbligazionari, che

cosa significasse il rating AAA, come e che cosa valutavano le agenzie di *rating* per stilare le classifiche, cosa bisognava tenere in considerazione per stabilire la bontà di un titolo, quali rischi e benefici comportavano gli investimenti proposti e che la breve durata del collocamento comportava normalmente un rischio minore, così come ha accertato, sulla scorta della perizia giudiziaria, che al momento dell'acquisto del titolo, nel luglio 2006, esso poteva essere considerato un investimento prudente di rischio basso.

Non avendo commesso violazioni contrattuali al momento dell'acquisto da parte del cliente delle obbligazioni S_____ ed essendosi conclusa l'attività di consulenza puntualmente con esso, senza obblighi di monitoraggio degli investimenti e di consulenza continuativa, la banca non aveva, per il Pretore aggiunto, alcuna colpa nell'insorgere del danno e dunque non era tenuta ad alcun risarcimento. Danno dovuto, tra l'altro, al tracollo finanziario dei titoli *subprime* del 2008, certamente non prevedibile nel luglio 2006.

- F. Con appello 3 febbraio 2021 l'attore si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata la riduzione delle ripetibili riconosciute a AO 1 da fr. 12'000.- a fr. 2'000.-, con accollo delle relative spese a carico della controparte e protesta di spese e ripetibili di secondo grado. Con risposta 15 marzo 2021 la convenuta si è opposta al gravame, invocandone l'integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

1. L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l'appello 3 febbraio 2021 contro la decisione 23 dicembre 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 15 marzo 2021 dell'appellata.
2. L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erranee o censurabili le motivazioni del giudice di prime cure. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura

di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime.

3. Nell'ambito di un'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'attore deve dimostrare la violazione del contratto, il suo danno e il rapporto di causalità fra i primi due elementi, mentre la colpa viene presunta (art. 8 CC e 97 cpv. 1 CO).
- Con l'impugnata decisione, il Pretore aggiunto ha come visto qualificato il rapporto contrattuale fra le parti, per quanto qui concerne, quale consulenza puntuale agli investimenti (*contrat de conseils en placement*), descrivendone le caratteristiche sulla scorta della relativa dottrina e giurisprudenza (cfr. pag. 5).
- In tale tipo di rapporto contrattuale, il cliente chiede informazioni e consulenza alla banca, ma decide sempre sulle operazioni da effettuare; la banca può effettuare operazioni solo su istruzioni o con il consenso del cliente (STF 4A_730/2016 del 5 febbraio 2018 consid. 2.2). Questo potere decisionale limitato è il criterio principale per distinguerlo dal contratto di gestione patrimoniale. In tale ambito i doveri di informazione, consulenza e avvertimento della banca non possono essere determinati in modo generale: essi dipendono dal tipo di contratto concluso e dalle circostanze del caso concreto, come le conoscenze e l'esperienza del cliente (ibidem). Così, quando la banca raccomanda l'acquisto di un determinato titolo, deve conoscere la situazione finanziaria e le prospettive future dell'emittente, così come le opinioni espresse dalla stampa economica e dalle agenzie di *rating*. La portata della ricerca da effettuare non è tuttavia illimitata. L'ampiezza del dovere di informazione della banca dipende anche dalla conoscenza e dall'esperienza del cliente: se il cliente conosce i rischi dell'operazione, la banca non ha il dovere di informarlo su tali aspetti. A seconda dei casi, la consulenza fornita dalla banca può anche riguardare l'adeguatezza dell'investimento previsto in relazione alla situazione finanziaria personale del cliente (ibidem e DTF 133 III 97 consid. 7.2). In tale evenienza, la banca deve informarsi su questo aspetto e in particolare sul grado di rischio che il cliente è disposto ad assumere (ibidem e STF 4A_444/2012 del 10 dicembre 2012, consid. 3.2, SJ 2013 I 512). La banca potrebbe anche dovere avvertire il cliente che la sua strategia non è adeguata; tuttavia, questo dovere non deve essere ammesso con troppa facilità.
- Di regola, il cliente sopporta da solo il rischio derivante dalla sua decisione, perché non può fare assolutamente affidamento su una consulenza relativa a un evento futuro incerto (ibidem e DTF 119 II 333, consid. 7a). La banca non è responsabile di una consulenza che si rivela inadeguata, a meno che, al momento in cui l'ha fornita, essa fosse manifestamente irragionevole (ibidem e DTF 119 II 333 consid. 7a).
- Per contro, quando la banca si impegna - usualmente dietro compenso - a seguire gli investimenti decisi personalmente dal suo cliente, osservando l'evoluzione del patrimonio che questi detiene presso di lei o presso un terzo, e a consigliarlo regolarmente, proponendogli investimenti o modifiche nell'allocazione del suo patrimonio, è vincolata da un tipo di contratto di consulenza d'investimento simile al contratto di gestione patrimoniale, dal quale si differenzia per il fatto che è sempre il cliente che

decide in ultima analisi gli investimenti da fare, nonostante la banca partecipi attivamente alla loro pianificazione e al loro sviluppo nel tempo (DTF 144 III 155 consid. 2.1; STF 4A_168/2008 dell'11 giugno 2008 consid. 2.1 e 2.2).

Con il gravame, l'appellante non contesta esplicitamente tale qualifica, nonostante a pag. 20 del suo allegato abbia riportato una frase del perito per mezzo della quale egli pare voler sollevare dei dubbi sul fatto che AO 1 in realtà avesse degli obblighi contrattuali che andavano in direzione di quelli scaturenti dal contratto di gestione patrimoniale o di consulenza duratura, ossia il passaggio nel quale il perito ha sostenuto che la banca, quale investitore istituzionale delle obbligazioni (*notes*) S_____ avesse venduto le proprie *“ma adottando una strategia diversa per il suo cliente in gestione, oggetto della presente controversia, per il quale ha mantenuto i titoli in portafoglio”* (pag. 20). AP 1, tuttavia, non va oltre la citazione e, in particolare, non allega l'esistenza di un contratto che si sia esteso oltre la puntuale consulenza per l'acquisto dei titoli in oggetto o l'esistenza di un dovere di sorveglianza e intervento in caso dell'insorgenza di pericoli di crollo di valore del prodotto finanziario.

Le sue argomentazioni, come accennato, vertono invece sull'errata valutazione del patrimonio complessivo del cliente, sull'errata qualifica delle obbligazioni S_____ quali semplici obbligazioni, laddove si trattava in realtà di titoli molto più complessi e inadatti a un investitore privato, nonché sulla sproporzione tra l'investimento in questione e i limitati averi in deposito di AP 1 e sulla conseguente insufficiente diversificazione del suo portafoglio, che avrebbero imposto alla convenuta di sconsigliargli, se non addirittura nemmeno proporgli, il titolo S_____.

4. In merito alla prima questione, il Pretore aggiunto ha spiegato di ritenere fondata - nonostante S_____ avesse sostenuto il contrario - la versione dei fatti esposta dai testi G_____, P_____ e V_____ V_____ che avevano asserito che, a precisa domanda del consulente, S_____ aveva risposto che i fr. 150'000.- depositati presso AO 1 non erano tutti gli averi di cui disponeva AP 1, che aveva conti anche presso altre banche per, come detto, fr. 1'000'000.- complessivi, sia perché risultava trascritta in maniera chiara e in tempi non sospetti nel rapporto di visita 3 luglio 2006 di cui al doc. 22, sia perché S_____, per il suo rapporto di parentela e per il suo coinvolgimento in prima persona nella vicenda, aveva oggettivamente e concretamente un interesse di gran lunga maggiore a quello dei due collaboratori rispetto al loro datore di lavoro (sentenza, pag. 6), sia perché era a suo avviso irrilevante il fatto che, in realtà, era emerso che l'attore non aveva quel denaro, dovendo la banca poter credere alla veridicità delle informazioni date dal cliente o dal suo rappresentante senza dover effettuare particolari indagini per verificarle.

- 4.1 L'appellante sostiene che la sentenza non sia su questo punto corretta perché la stessa convenuta in sede di risposta e di conclusioni avrebbe affermato che tale somma era di proprietà di S_____ e non del padre. Inoltre i consulenti bancari, avrebbero affermato a 10 anni di distanza che verosimilmente l'informazione della proprietà di un patrimonio di fr. 1'000'000.- proveniva dall'attore stesso, contraddicendo quanto risulterebbe dai documenti di causa da loro stessi prodotti ma, soprattutto, in maniera incongruente con il fatto che essi non avrebbero in verità mai incontrato AP 1, avendo sempre interagito con suo figlio.
- 4.2. Con l'impugnativa l'appellante non si confronta con le motivazioni della sentenza, spiegando, come avrebbe dovuto, perché le scelte pretorili sarebbero sbagliate, ma si limita a fornire una propria versione dei fatti da opporre a quella del giudice. In tal modo la contestazione risulta irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

Ma anche se fosse stata ricevibile, le obiezioni sollevate non sono tali da rimettere validamente in discussione le conclusioni di prima sede. In effetti quanto scrive l'appellante non è corretto: il consulente G_____ P_____ ha dichiarato (verbale 25 settembre 2013, pag. 2) di conoscere AP 1 perché gliene aveva parlato S_____ e di averlo visto unicamente in occasione dell'apertura del conto comune e ha chiarito che l'informazione sul patrimonio di fr. 1'000'000.- gli era stata fornita dal figlio dell'attore non dall'attore stesso.

V_____ V_____ (verbale 7 febbraio 2014, pag. 1), ha pure esplicitamente dichiarato di aver conosciuto unicamente S_____ e che era stato questi a dirgli che il genitore disponeva di altri capitali oltre a quelli presso AO 1 (pag. 2).

Nella risposta la convenuta ha precisato con chiarezza che era stato S_____ a comunicare ai suoi consulenti che era lui a gestire il patrimonio mobiliare del padre depositato presso altri istituti della piazza e che ammontava a fr. 1'000'000.- (risposta ad 8, pag. 9), mentre nelle conclusioni 23 gennaio 2018 (pag. 9) ha ribadito questa versione, ma rievocando, senza aderirvi, anche quella sostenuta da S_____ per la quale sarebbe stato lui (il figlio) ad aver avuto un simile patrimonio.

Per di più l'appellante, venendo meno ai suoi doveri di motivazione, non spiega nemmeno (ad eccezione di quanto verrà illustrato nel considerando che segue) quale incidenza avrebbe, sull'esito della causa, poter accertare che non è mai stato sostenuto che il patrimonio dell'attore ammontasse a tale cifra, laddove non è certamente compito dell'autorità giudiziaria interpretare cosa intendano le parti e dove vogliono arrivare con le loro affermazioni.

5. Sulla seconda tematica il primo giudice ha appurato che quelle acquistate dall'attore fossero delle obbligazioni con un *rating* AAA, come attestato dal perito giudiziario che, sconfessando le affermazioni di AP 1, aveva concluso che *“al momento dell'acquisto del titolo, nel luglio del 2006, il*

titolo [S_____ F_____] poteva essere considerato come un investimento prudente di grado di rischio basso”(perizia pag. 4), il cui *rating* significava la “massima sicurezza del capitale”(perizia pag. 9). Inoltre, ha osservato il Pretore aggiunto, il perito giudiziario aveva pure accertato che dall’emissione nel 2004 e fino a ottobre 2007 la quotazione di tale prodotto finanziario era rimasta stabilmente attorno al 100%.

Sempre richiamandosi alla perizia, il giudice ha ricordato che l’esperto giudiziario, confrontato con un articolo di giornale del 16 novembre 2011 che asseriva che già a fine 2007 la solvibilità di S_____ F_____ fosse in discussione, aveva rilevato come nessuna società di *rating*, nemmeno in seguito, aveva riportato il *downgrade* (declassamento) del titolo, nonostante che, tra i mesi di ottobre 2007 e marzo 2008, la quotazione fosse scesa all’80% e nel settembre 2008, dopo un’oscillazione tra il 60% e l’80%, fosse tracollata.

- 5.1. A tal proposito l’appellante, come accennato, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, il titolo in questione non era una normale obbligazione, come attesterebbe il fatto che nemmeno AO 1 lo avrebbe mai venduto a una clientela di basso rango come l’attore. A suo avviso sarebbe invece accertato che il titolo S_____ non era destinato a un investitore privato, né tanto meno al portafoglio di un pensionato del valore di soli fr. 150'000.- e alimentato unicamente dalla pensione AVS, come confermato dal perito giudiziario con la frase “*i titoli N_____ di S_____ erano principalmente destinati ad investitori istituzionali e meno a investitori privati, motivo per cui, nel 2008, al momento del suo fallimento, si è parlato meno di S_____ rispetto ad esempio alla società Lehmann Brother*” e con la conclusione inserita nel complemento peritale “*sarebbe interessante capire il motivo per cui AO 1, quale investitore istituzionale nelle N_____ S_____, ha venduto le proprie N_____ ma adottando una strategia diversa per il suo cliente in gestione, oggetto della presente controversia, per il quale ha mantenuto i titoli in portafoglio*”.
- 5.2. Nuovamente il ricorrente evita di confrontarsi puntualmente con le considerazioni contenute nel querelato giudizio, limitandosi, in maniera irricevibile, a opporre una propria lettura dei fatti. In particolare non illustra perché sarebbe scorretto ritenere sulla scorta degli accertamenti peritali, che le 2 3/8 E_____ N_____ S_____ F_____ _____ . 2004 – 27 luglio 2009 n. valore _____ 81 potessero essere considerate al momento dell’acquisto nel luglio 2006 un investimento prudente di grado di rischio basso (perizia pag. 4).

Certamente non è sufficiente riportare acriticamente (tra l’altro senza nemmeno rileggerli, come attestano le parti in italiano del tutto sconnesse, incoerenti e incomprensibili che si ritrovano nella citazione in corsivo a pag. 3 i.f. e 4 dell’appello) lunghi stralci in inglese dell’*Information memorandum* (doc. 6, che consta di una cinquantina di pagine), senza accompagnarli da alcuna spiegazione, in special modo senza chiarire cosa distingue questi passaggi dai normali *disclaimer* di un qualsiasi

prodotto finanziario - ritenuto che notoriamente nulla, in tale ambito, è completamente esente da rischio, nemmeno il conto risparmio - e perché essi sarebbero la dimostrazione che le posizioni del perito giudiziario circa la valenza e la sicurezza del prodotto acquistato da AP 1 nel 2006 sarebbero insostenibili.

Pure insufficiente a sconfessare le conclusioni peritali e pretorili è il rinvio al prospetto di cui al doc. 10 "*Research flash/Credit profile/ S_____ F_____*" allestito dal AO 1 settore *Fixed Income and Credit Research*, che concerne l'analisi della società e degli investimenti da essa effettuati, non "*la composizione del titolo*" in questione, come asserito dall'appellante (appello, pag. 14), rispettivamente sostenere che i titoli S_____ non sono semplici obbligazioni ma obbligazioni basate esclusivamente su prodotti finanziari specialistici quali gli strumenti derivati e titoli a breve termine, come ABCP, ossia una sorta di cambiali garantite dagli *asset* detenuti in bilancio a bassi tassi di interessi; in altri termini obbligazioni SIV (*structured investment vehicle*).

Nello specifico l'appellante si concentra più sulla natura del prodotto finanziario che sulla sua tipologia di rischio e non allega per quale motivo anche se si fosse trattato di un'obbligazione SIV e quindi di un prodotto strutturato, esso non sarebbe stato adatto al profilo cliente e alla propensione al rischio di AP 1, ossia perché non poteva venire considerato un investimento prudente con grado di rischio basso, con un rating AAA corrispondente a "*massima sicurezza del capitale*" (perizia pag. 9).

- 5.3. La citazione della presa di posizione del perito giudiziario circa il fatto che sarebbe interessante comprendere il motivo per il quale la banca ha venduto le proprie N_____ ma non lo ha fatto con quelle di AP 1, suo cliente in gestione, per il quale avrebbe mantenuto i titoli in portafoglio, è del tutto incomprensibile, essendo accertato e non contestato nemmeno dall'appellante il fatto che il rapporto che legava le parti era del tipo *execution only*, con una componente di consulenza puntuale all'investimento, sicché l'attore non era mai stato un cliente in gestione di AO 1.
6. Con riferimento alla terza e ultima critica, si rileva che il Pretore aggiunto ha accertato che il consulente bancario di AP 1 ha fornito a suo figlio e rappresentante S_____, rispondendo alla richiesta di investire il denaro in un investimento finanziario sicuro e conservativo e dopo aver indagato sulla capacità finanziaria del cliente che le era stata quantificata in fr. 1'000'000.- da S_____ stesso, una lista di prodotti conforme e tutte le informazioni (esatte e complete) necessarie per comprendere di cosa si trattasse e quali fossero i rischi connessi. Inoltre ha appurato che il fatto di investire fr. 50'000.- nelle sole obbligazioni S_____ teneva conto della forza economica di AP 1, corrispondendo al 5% del patrimonio dichiarato (millantato). Il primo giudice ha pure accertato che la perdita era dovuta a un tracollo finanziario su larga scala (quello dei *subprime*) incorso nell'autunno 2008 che non era tecnicamente né ragionevolmente prevedibile nel luglio 2006 e rientrava

nell'aleatorietà che, in misura più o meno importante, caratterizza gli investimenti nel mercato finanziario, come attestato dal fatto che gli altri acquisti effettuati da S _____ su consiglio di AO 1, di qualità analoga alle obbligazioni S _____, erano andati a buon fine.

- 6.1.** L'appellante asserisce che sarebbe stato obbligo della convenuta prescindere dal proporre le obbligazioni S _____, visto il loro alto rischio e il fatto che fossero riservate solo a professionisti, a un pensionato come lui, dotato di un patrimonio di fr. 150'000.-, oltretutto immettendo i titoli nel conto dove provenivano solo gli averi pensionistici. Essa avrebbe parimenti violato l'obbligo per il mandatario bancario di evitare le concentrazioni degli investimenti su uno o pochi titoli (il cosiddetto *Klumpenrisiko*) esponendo così una parte importante del patrimonio a un solo punto di rischio. A sua detta, poi, AO 1 era perfettamente cosciente di violare i propri obblighi di consulente e mandatario. Inoltre, sempre secondo AP 1, a nulla varrebbe la prima parte della perizia nella quale il perito, che non conoscerebbe la lingua inglese, nemmeno si sarebbe accorto che gli stessi prospetti del titolo menzionavano un'enormità di rischi che potevano essere gestiti soltanto dai professionisti che avevano la possibilità di avvalersi di propri consulenti indipendenti.
- 6.2.** Una volta di più, contravvenendo ai suoi doveri di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), AP 1 propone la propria verità come fosse un dogma e quindi nemmeno bisognosa di essere confrontata con quanto scrive il Pretore aggiunto, né tanto meno sostanziata da prove. Già per ciò solo anche tale argomentazione sarebbe irricevibile. Compresa la tesi della violazione del divieto di concentrazione degli investimenti, cui egli accenna talmente brevemente e in maniera tanto superficiale e nebulosa da rendere impossibile qualsiasi approfondimento.

Ma pure nel merito, partendo dal più volte citato e non debitamente contestato accertamento che il prodotto in questione era perfettamente confacente al profilo di rischio e di investimento dell'attore, le scarse argomentazioni non sono in grado di scalfire il querelato giudizio. A maggior ragione, sostenere la malafede del consulente, e per esso della convenuta, che avrebbe scientemente "rifiutato" un prodotto rischioso a un ignaro cliente, risulta del tutto privo di qualsiasi sostegno non solo probatorio ma addirittura indiziario.

Pure azzardato risulta pretendere di depauperare di qualsiasi valenza la prima parte del referto reso dal perito giudiziario per il solo fatto che questi non avrebbe conosciuto l'inglese, affermazione che nemmeno si comprende su quale base sia stata formulata e che non appare granché credibile già solo per il fatto che gli allegati al referto sono quasi tutti in inglese.

- 7.** Con riferimento alla richiesta subordinata d'appello, ossia la riduzione delle ripetibili riconosciute alla parte convenuta da fr. 12'000.- a fr. 2'000.-, ci si può limitare a rilevare come AP 1 non abbia in

alcun modo motivato la propria pretesa, limitandosi a formulare tale rivendicazione nel *petitum*, per cui la stessa risulta irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

8. In definitiva, quindi, l'appello deve essere, nei limiti della sua ricevibilità, respinto. La conclusione cui è giunto il Pretore aggiunto secondo il quale la perdita finanziaria di fr. 50'125.- subita dall'attore non è stata la conseguenza diretta e adeguata di una violazione dell'obbligo di informazione previsto dal contratto concluso tra le parti, così che AO 1 non è tenuta a risarcire alcunché all'attore, è sostenibile e corretta.
9. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'125.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, ammontano a fr. 3'000.-.

Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L'appello 3 febbraio 2021 di AP 1 è **respinto nella misura in cui è ricevibile.**
§ Di conseguenza, la decisione 23 dicembre 2020 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è confermata.
2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 3'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

Il vicecancelliere